



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.0000433/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI, II e Commissione
Con.re Speciale Politiche Giovanili

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni, azioni ed interventi per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo, della funzione sociale e dell'attività svolta dagli oratori parrocchiali ed altri enti similari di istituzione religiose e di enti di culto riconosciute dallo Stato italiano "

Reg. Gen. n. 157

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero e Mucciolo.

Depositata il 20 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

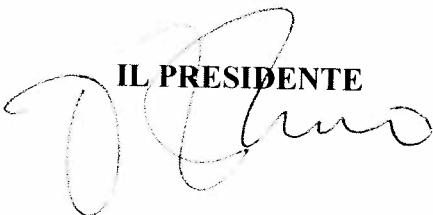
il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e II Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,


IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero e Mucciolo.

(Registro Generale numero 157)

R



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella regione Campania si registrano tutt'oggi numerosi casi di dispersione e evasione scolastica, mentre dalla cronaca nera continuano ad arrivare reati di varia natura, commessi da ragazzi e giovani nei confronti dei propri coetanei, donne, anziani e aggressioni anche nei riguardi di turisti.

Le notizie di questi reati rimbalzano sulle testate giornalistiche locali, nazionali e internazionali infangando l'immagine dei nostri territori e delle nostre comunità, negando il bisogno di legalità alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini e non solo, anche il turismo e quindi l'economia della nostra regione ne subisce le tristi conseguenze.

Sono casi certamente limitati, ma sono sintomo di un malessere sociale che affonda le sue radici nella famiglia che, in tanti casi e non solo per ragioni economiche, vive uno stato di crisi, di difficoltà, di scollamento se non di disgregazione che si abbatte soprattutto sulla parte più debole rappresentata appunto dai minori. Sono proprio quest'ultimi che evidentemente soffrono la mancanza di un clima positivo e di una guida moralmente autorevole, finendo con il cedere alla carenza di forme educative, per cui vengono attratti e facilmente risucchiati nel vortice generato dalle lusinghe, dalle insidie di una società accattivante e pericolosa.

Bisogna quindi, combattere e tentare di arginare questi pericolosi episodi di devianza e di disagio, rilanciando un'azione che recuperi e promuova percorsi, luoghi di accoglienza e di aggregazione per consentire a ciascuno di confrontarsi e crescere lontano da possibili fattori di devianza sociale. È in questa direzione che la presente proposta di legge intende camminare, attraverso il giusto riconoscimento dell'azione che gli oratori parrocchiali svolgono da anni sull'intero territorio della nostra regione e mettendo a loro disposizione le risorse economiche per conseguire gli obiettivi e le finalità della presente proposta di legge.

- L'attività oratoriale e ricreativa-formativa deve essere chiara e trasparente e rispondente alle finalità e agli obiettivi che la regione ritiene prioritari come disposto all'articolo 1.
- Nell'articolo 2 vengono definite le attività che la regione intende sostenere con appositi contributi.
- All'articolo 3 sono previste le modalità di accesso ai finanziamenti, l'istituzione di un Albo degli oratori e le modalità della presentazione delle domande per la concessione dei contributi.
- All'articolo 4 è istituita una Commissione mista tra Regione Campania e Regione Ecclesiastica della Campania presieduta dall'Assessore regionale alle politiche sociali o un suo delegato per la valutazione dei progetti.
- All'articolo 5 si dà la facoltà alla Regione, agli enti locali, nonché le comunità montane, di concedere in comodato d'uso, ai soggetti di cui all'articolo 1, beni mobili e immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.
- All'articolo 6 vengono definiti gli importi di cui all'articolo 3.
- L'articolo 7 definisce la previsione della copertura finanziaria, stabilendo che Per le spese previste dall'attuazione della presente legge valutate in euro 2.500.000,00 per l'anno 2011, si provvede con i fondi appostati alla U.P.B. 4.16.41 capitolo n.7804.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
(Finalità)

1. La regione Campania, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge 1 agosto 2003, n.206, riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
2. Le attività di cui al comma 1, integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(*Azioni di sostegno*)

1. La Regione sostiene, in particolare, attraverso l'erogazione di contributi, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza minorile e della dispersione scolastica, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta, a condizione che non perseguano scopi ideologici e politici e non svolgano attività, anche in forma indiretta o occulta, contrarie alle finalità sopra indicate ed alla sicurezza e ai principi democratici del nostro Paese.
2. La Regione, in particolare, favorisce la creazione e gestione di ludoteche, cineforum, centri ricreativi, la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività nel campo dello sport, della solidarietà, della istruzione e della cultura, della musica e di itinerari formativi compresi quelli turistico-culturali, sostenendo anche l'acquisto nonchè il recupero di edifici da adibire a tali scopi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Accesso al finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento di progetti e attività occorre essere inseriti nell'albo degli oratori, che viene istituito con la presente legge presso il settore regionale assistenza sociale cui spetta la tenuta e cura.
2. L'iscrizione si acquisisce, previa procedura di accreditamento, stante l'esibizione di idonea documentazione, da parte del richiedente, circa la propria esistenza giuridica.
3. L'iscrizione all'albo, si perde automaticamente:
 - a) se entro mesi 6 (sei) non si realizzano i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b. e c. per i quali si è ottenuto finanziamento regionale;
 - b) se entro un anno non si realizzano i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a. per i quali si è ottenuto finanziamento regionale;
 - c) quando vengono attuati comportamenti contrari alle finalità previste dalla presente legge;
 - d) se i beneficiari dei finanziamenti non presentano all'assessorato regionale alle politiche sociali il rendiconto dell'utilizzo delle risorse percepite nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi raggiunti.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, a cura del legale rappresentante dell'ente religioso od ecclesiastico cui è collegato l'oratorio, al settore assistenza sociale, entro il 10 gennaio di ciascun anno, corredandole del progetto esecutivo dell'intervento e del preventivo di spesa. Le modalità di istruttoria delle domande, di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi sono definite e comunicate, a cura del settore regionale assistenza sociale, con la pubblicazione di apposito bando annuale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
(Valutazione dei progetti)

1. Per una valutazione più organica delle domande, viene costituita una commissione mista tra regione Campania e regione ecclesiastica della Campania presieduta dall'Assessore regionale alle politiche sociali o un suo delegato.
2. La commissione è composta da quattordici componenti, dei quali cinque designati dal Consiglio regionale in base alla comprovata e documentata esperienza in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali, e comunque dei problemi dell'infanzia e cinque designati dalla regione ecclesiastica, in rappresentanza delle Province, due nominati dall'assessore regionale alle politiche sociali tra i responsabili e funzionari dell'area politiche sociali, due su indicazione di enti rappresentativi di altri culti e confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano.
3. I componenti della commissione, non nominati dal competente assessore, sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la Regione e durano in carica per l'intera legislatura. La partecipazione alla commissione per tutti i componenti è a titolo gratuito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
(Comodato da Regione ed Enti Locali)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali, nonché le comunità montane, possono concedere in comodato d'uso, ai soggetti di cui all'articolo 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sugli immobili di cui al comma 1, utilizzati per attività oratoriali, i comodatari sono esentati dal pagamento di eventuali tasse e tributi comunali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
(Finanziamenti)

1. La regione Campania, per raggiungere e conseguire gli obiettivi indicati, concede:
 - a) contributi in conto capitale, nel limite del sessanta per cento, entro un importo non superiore a centomila euro, per la costruzione, il riadattamento e la riqualificazione funzionale di strutture già esistenti da destinare alle attività oratoriali. Sono considerati, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari;
 - b) contributi una tantum, nel limite del sessanta per cento, entro un importo non superiore a trentamila euro, per l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività oratoriali;
 - c) contributi per lo svolgimento di attività culturali, formative, educative e ludiche, nel limite del sessanta per cento, entro un importo non superiore a venticinquemila euro;
 - d) contributi per l'intero importo richiesto, se questo rientra nella casistica stabilita alle lettere b) e c) del presente articolo, nell'ipotesi in cui la richiesta non sia superiore a millecinquecento euro;
2. I finanziamenti non sono cumulabili con altri contributi concessi, nello stesso anno solare, per qualsivoglia finalità, regolamentata dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
(*Norma finanziaria*)

1. Per le spese previste dall'attuazione della presente legge valutate in euro 2.500.000,00 per l'anno 2011, si provvede con i fondi appostati alla U.P.B. 4.16.41 capitolo n.7804.

TE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per le spese previste dall'attuazione della presente legge valutate in euro 2.500.000,00 per l'anno 2011, si provvede con i fondi appostati alla U.P.B. 4.16.41 capitolo n.7804.